

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2023-3278 del 27/06/2023
Oggetto	Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società G.D. S.p.A. per l'impianto GD8 destinato ad attività di fabbricazione di macchine automatiche per la dosatura, confezione ed imballaggio, sito in Comune di Anzola dell'Emilia (BO), via Caduti di Sabbiuo n. 14.
Proposta	n. PDET-AMB-2023-3375 del 26/06/2023
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PAOLA CAVAZZI

Questo giorno ventisette GIUGNO 2023 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PAOLA CAVAZZI, determina quanto segue.

ARPAE - AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA¹

DETERMINA

Oggetto: Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società **G.D. S.p.A.** per l'impianto GD8 destinato ad attività di fabbricazione di macchine automatiche per la dosatura, la confezione e l'imballaggio, sito in Comune di Anzola dell'Emilia (BO), via Caduti di Sabbiuo n. 14.

LA RESPONSABILE

AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA

Decisione

1. Adotta l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA²)** relativa alla società G.D. S.p.A. (C.F. e P. IVA 02075320370) per l'impianto destinato ad attività di fabbricazione di macchine automatiche per la dosatura, la confezione e l'imballaggio, sito in Comune di Anzola dell'Emilia (BO), via Caduti di Sabbiuo n. 14, che ricomprende i seguenti titoli ambientali:
 - **Autorizzazione alle emissioni in atmosfera³** {Soggetto competente ARPAE - AACM}.
 - **Comunicazione/Nulla osta in materia di impatto acustico⁴** {Soggetto competente Comune di Anzola dell'Emilia}.
2. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate negli **Allegati A e B** al presente atto, quali parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente.

¹ Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città Metropolitana di Bologna (precedentemente di competenza della Provincia di Bologna) sono state acquisite da ARPAE-SAC di Bologna, denominata dal 01/01/2019 ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana.

² Ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 59/2013 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

³ Ai sensi degli artt. 269 e/o 272 della Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

⁴ Ai sensi dell'art. 8, commi 4 o 6, della L. 447/1995 e ss.mm.ii.

3. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a **15 anni** dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente⁵.
4. Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria⁶.
5. Obbliga la società **G.D. S.p.A.** a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno **6 mesi di anticipo** rispetto alla scadenza⁷.
6. Trasmette il presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale⁸.
7. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*.
8. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

- La società G.D. S.p.A. (C.F. e P. IVA 02075320370) con sede legale in Comune di Bologna (BO), via Battindarno n. 91, per l'impianto sito in Comune di Anzola dell'Emilia (BO), via Caduti di Sabbiano n. 14, ha presentato, nella persona del procuratore speciale per la compilazione, la sottoscrizione digitale e la presentazione telematica della pratica SUAP, al S.U.A.P. del Comune di Anzola dell'Emilia in data 23/12/2022 (Prot. n. 31101) la domanda di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi dell'articolo 3 del D.P.R. 59/2013, per la matrice autorizzazione alle emissioni in atmosfera.
- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 31245/2022 del 27/12/2022 (pratica SUAP n. 3-9/2022 SN), pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 28/12/2022 al PG/2022/212483 e confluito nella **Pratica SINADOC 3413/2023**, ha trasmesso la domanda di AUA necessaria al rilascio dei titoli abilitativi richiesti.
- L'ARPAE-AACM con nota PG/2023/10283 del 19/01/2023 ha richiesto documentazione, per le matrici scarichi ed impatto acustico, a completamento per l'avvio formale del procedimento.

⁵ In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del D.P.R. 59/2013.

⁶ Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265.

⁷ In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del D.P.R. 59/20013.

⁸ Ai sensi dell'art.4 comma 7 del D.P.R. 59/2013.

- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 1628/2023 del 23/01/2023, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in pari data al PG/2023/11970, ha sospeso i termini del procedimento e richiesto integrazioni alla società in oggetto.
- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 4193/2023 del 22/02/2023, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in pari data al PG/2023/31918, ha trasmesso la suddetta documentazione integrativa, inviata dalla società in oggetto in data 17/02/2023, ed avviato il procedimento a far data dal 17/02/2023.
- Il Gestore del Servizio Idrico Integrato (società HERA S.p.A.) con nota Prot. n. 20761/23 del 01/03/2023, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 02/03/2023 al PG/2023/37201, ha trasmesso comunque il proprio parere favorevole, sebbene la ditta abbia dichiarato che i reflui industriali da processi produttivi e le acque di condensa e raffreddamento degli impianti sono gestiti come rifiuti tramite azienda autorizzata, e di avere esclusivamente scarichi domestici e meteorici non contaminati recapitanti in pubblica fognatura, quindi esenti da autorizzazione espressa, e pertanto esclusi dall'obbligo di AUA, bensì soggetti al rispetto del Regolamento del Gestore del SII.
- L'ARPAE-AACM con nota PG/2023/37588 del 02/03/2023 ha preso atto della documentazione pervenuta a completamento per l'avvio formale e specificato i pareri attesi per l'adozione del provvedimento di AUA.
- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 6346/2023 del 16/03/2023, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in pari data al PG/2023/47309, ha trasmesso il parere urbanistico favorevole del Comune di Anzola dell'Emilia del 16/03/2023 (Prot. n. 6293/2023).
- L'ARPAE-APAM - Servizio Territoriale di Bologna Distretto Urbano-Montagna con nota PG/2023/57747 del 31/03/2023 ha trasmesso il parere di supporto tecnico ad ARPAE - AACM per la matrice Emissioni in atmosfera.
- L'ARPAE-APAM - Servizio Territoriale di Bologna Distretto Urbano-Montagna con nota PG/2023/60958 del 06/04/2023 ha trasmesso il parere di supporto tecnico al Comune di Anzola per la matrice impatto acustico.
- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 8373/2023 del 07/04/2023, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in pari data al PG/2023/62173, ha trasmesso parere di impatto acustico favorevole del Comune di Anzola dell'Emilia del 06/04/2023 (Prot. n. 8315/2023) per l'impianto in oggetto.
- Il referente AUA di ARPAE-AACM, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta, preso atto di quanto dichiarato dalla società in oggetto in merito alla presenza di soli scarichi domestici e meteorici dei coperti e dei piazzali in pubblica fognatura, preso atto che ai sensi della D.G.R. 1053/2003 e dell'art. 107 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. gli scarichi domestici in pubblica fognatura sono sempre ammessi nel rispetto del Regolamento del Servizio Idrico Integrato, preso atto che le acque meteoriche non contaminate non necessitano di autorizzazione espressa allo scarico ai sensi del combinato disposto dell'art. 113 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e della D.G.R. 286/2005, acquisiti i restanti pareri di competenza interna ad ARPAE, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale ed a quantificare

gli oneri tecnico-amministrativi dovuti dal richiedente ad ARPAE⁹. **Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE ammontano ad € 761,60 come di seguito specificato:**

- Allegato A - matrice emissioni in atmosfera: cod. tariffa 12.3.4.1 pari ad € 296,00 ridotto a € 251,60 per certificazione ISO 14001/2015 (in applicazione della riduzione del 15% ai sensi dell'art 15 del Tariffario ARPAE).
- Allegato B - matrice impatto acustico: cod. tariffa 8.5.6.1 pari ad € 600,00 ridotto a € 510,00 per certificazione ISO 14001/2015 (in applicazione della riduzione del 15% ai sensi dell'art 15 del Tariffario ARPAE).

Bologna, data di redazione 26/06/2023

Per LA RESPONSABILE
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

*Patrizia Vitali*¹⁰

L'INCARICO DI FUNZIONE
Unità Autorizzazioni complesse e Valutazioni ambientali

Paola Cavazzi^{11 12}

⁹ In applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2019-55 del 14/05/2019 di approvazione della revisione del tariffario delle prestazioni di ARPAE per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale, approvato con D.G.R. 926/2019.

¹⁰ Ai sensi della Deliberazione del Direttore Generale di ARPAE n. DEL-2018-113 del 17/12/2018 con la quale è stato assegnato il nuovo incarico di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana di ARPAE alla dott.ssa Patrizia Vitali.

¹¹ Firma apposta ai sensi della D.D.G. n. 29/2022 Direzione Generale. Revisione incarichi di funzione in Arpae Emilia-Romagna (triennio 2019-2022) istituiti con D.D.G. n. 96/2019 e revisionati da ultimo con D.D.G. n. 59/2021.

¹² Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs. 39/1993 e l'articolo 3-bis, comma 4-bis, del Codice dell'amministrazione digitale.

Autorizzazione Unica Ambientale

G.D. S.p.A. - impianto GD8

**Fabbricazione di macchine automatiche per la dosatura, la confezione e l'imballaggio
Comune di Anzola dell'Emilia (BO), via Caduti di Sabbiuono n. 14**

ALLEGATO A

Matrice emissioni in atmosfera di cui all'art. 269, Titolo I Parte Quinta D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

Ai sensi dell'art. 269 del DLgs n. 152/06 sono autorizzate le emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di fabbricazione di macchine automatiche per dosatura, confezione, imballaggio svolta dalla società G.D. Spa nello stabilimento denominato "GD8" posto in Comune di Anzola dell'Emilia, via Caduti di Sabbiuono n. 14, secondo le seguenti prescrizioni.

Prescrizioni

1. La società G.D. Spa è vincolata alle modalità di controllo e autocontrollo come di seguito disposte per valori, metodi e periodicità per le emissioni convogliate:

EMISSIONE E1

PROVENIENZA: COLLAUDO MACCHINE AUTOMATICHE

Portata massima	25000 Nm ³ /h
Altezza minima	8 m
Durata massima	7,8 h

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare	10 mg/Nm ³
-----------------------------	-----------------------

Impianto di abbattimento: filtro a cartucce

Il filtro a cartucce dovrà essere dotato di pressostato differenziale in grado di rilevare il corretto funzionamento

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale

EMISSIONI DA IMPIANTI TERMICI CIVILI A METANO

Punti di emissione non soggetti ad autorizzazione ai sensi dell'art. 282 c.1 del Dlgs n°152/06, in quanto non sono superati i valori di potenzialità termica nominale complessiva degli impianti termici civili pari a 3 MW.

2. Camini e loro altezze

Ogni emissione convogliata deve sfociare oltre il colmo del tetto; non sono idonee le bocche di camini poste sulla parete laterale dell'edificio aziendale. Lo sbocco dei camini deve essere posizionato in modo tale da consentire un'adeguata evacuazione e dispersione degli inquinanti e da evitare la reimmissione degli stessi nell'edificio attraverso qualsiasi apertura. Le emissioni in atmosfera possono avvenire con modalità diverse da quelle precedentemente indicate solo ed esclusivamente per motivi di sicurezza e secondo le documentate e puntuali prescrizioni dei VV.FF. o del Servizio di medicina del lavoro della ASL competente per territorio.

Fatti salvi i criteri stabiliti dalle vigenti normative in materia edilizia, nonché diverse e più restrittive norme locali, e fatta salva la possibilità di deroga da parte del Comune in cui è presente l'impianto, le bocche dei camini (altezza minima di emissione) devono, di norma, risultare più alte di almeno un metro rispetto al colmo dei tetti o struttura edile distante meno di 50 metri.

3. Punti di misura e campionamento

Ogni emissione elencata in autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente (con scritta indelebile o apposita cartellonistica) in prossimità del punto di emissione e del punto di campionamento, qualora non coincidenti.

I punti di misura e campionamento devono essere preferibilmente collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Conformemente a quanto indicato nell'Allegato VI (punto 3.5) alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalla norma tecnica di riferimento UNI EN 15259; la citata norma tecnica prevede che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera, dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici. Nel caso in cui non siano completamente rispettate le condizioni geometriche sopra riportate, la stessa norma UNI EN 15259 (nota 5 del paragrafo 6.2.1) indica la possibilità di utilizzare dispositivi aerodinamicamente efficaci (ventilatori, pale, condotte con disegno particolare, etc.) per ottenere il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità: esempio di tali dispositivi erano descritti nella norma UNI 10169:2001 (Appendice C) e nel metodo ISO 10780:1994 (Appendice D). È facoltà dell'Autorità Competente richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase

di misura se ne riscontri la inadeguatezza tecnica, su specifica proposta dell’Autorità competente al controllo (ARPAE APA).

In funzione delle dimensioni del condotto, devono essere previsti uno o più punti di misura sulla stessa sezione di condotto, come stabilito dalla norma UNI EN 15259:2008; quantomeno dovranno essere rispettate le indicazioni riportate in tabella:

Caratteristiche punti di prelievo e dimensioni del condotto

Condotti circolari		Condotti rettangolari		
Diametro (metri)	N. punti di prelievo	Lato minore (metri)	N. punti di prelievo	
Fino a 1m	1 punto	Fino a 0,5 m	1 punto, al centro del lato	
Da 1m a 2 m	2 punti (posizionati a 90°)	Da 0,5 m a 1m	2 punti	al centro di segmenti uguali in cui è suddiviso il lato
Superiore a 2m	3 punti (posizionati a 60°)	Superiore a 1m	3 punti	

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno di 3 pollici, filettato internamente passo gas, e deve sporgere per circa 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente tra 1 metro e 1,5 metri di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro.

In prossimità del punto di prelievo deve essere disponibile un’idonea presa di corrente.

Data la complessità delle operazioni di campionamento, i camini caratterizzati da temperature dei gas in emissione maggiori di 200°C dovranno essere dotati dei seguenti dispositivi:

- almeno n. 2 punti di campionamento sulla sezione del condotto, se il diametro del camino è superiore a 0,6 mt;
- coibentazione/isolamento delle zone in cui deve operare il personale addetto ai campionamenti e delle superfici dei condotti, al fine di ridurre al minimo il pericolo ustioni.

4. Accessibilità dei punti di prelievo

I sistemi di accesso ai punti di prelievo e le postazioni di lavoro degli operatori devono garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008. L’azienda, su richiesta, dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire i prelievi e le misure alle emissioni.

L’azienda deve garantire l’adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopraelevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.

Per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

Strutture per l’accesso al punto di prelievo

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel +39 051 5281586 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Quota > 5 m e < 15 m	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.
Quota >15 m	Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.

Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta. A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota. La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:

- parapetto normale con arresto al piede, su tutti i lati;
- piano di calpestio orizzontale e antisdrucchiolo;
- protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici.

Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento.

5. Metodi di misura, campionamento ed analisi

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008
Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione	UNI EN ISO 16911-1:2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)
Ossigeno (O ₂)	UNI EN 14789:2017 (*); ISO 12039:2019 (Analizzatori automatici: Paramagnetico, celle elettrochimiche, Ossidi di Zirconio, etc.)
Umidità – Vapore acqueo (H ₂ O)	UNI EN 14790:2017 (*)
Polveri totali (PTS) o materiale particellare	UNI EN 13284-1:2017 (*); UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici); ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m ³)
(*) I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente utilizzati per le verifiche periodiche previste sui Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) e sui Sistemi di Analisi delle Emissioni (SAE). Nei casi di fuori servizio di SME o SAE, l'eventuale misura sostitutiva dei parametri e degli inquinanti è effettuata con misure discontinue che utilizzano i metodi di riferimento.	

Per gli inquinanti e i parametri riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:

- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati nella tabella precedente;
- altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati nella medesima tabella

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel +39 051 5281586 | PEC aobo@cert.arpa.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 “Dimostrazione dell’equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento”, dimostrano l’equivalenza rispetto ai metodi indicati in tabella, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l’Autorità Competente (Arpa SAC), sentita l’Autorità Competente per il controllo (Arpa APA) e successivamente al recepimento nell’atto autorizzativo.

6. Valori limite di emissione e valutazione della conformità dei valori misurati

I valori limite di emissione degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0°C e 0,1013 MPa e al tenore di Ossigeno di riferimento qualora previsto.

I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell’impianto, intesi come i periodi in cui l’impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

La valutazione di conformità delle emissioni convogliate in atmosfera, nel caso di emissioni a flusso costante ed omogeneo, deve essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un’ora.

I risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare indicazioni del metodo utilizzato e dell’incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l’entità dell’incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche Manuale Unichim n°158/1988 “Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni” e Rapporto ISTISAN 91/41 “Criteri generali per il controllo delle emissioni”. Tali documenti indicano:

- per metodi di campionamento ed analisi di tipo manuale un’incertezza estesa non superiore al 30% del risultato
- per metodi automatici un’incertezza estesa non superiore al 10% del risultato

Relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerarsi superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95%, quando l’estremo inferiore dell’intervallo di confidenza della misura (ossia Risultato della misurazione previa detrazione dell’ Incertezza di misura) risulta superiore al valore limite autorizzato.

Le difformità accertate tra i valori misurati nei monitoraggi di competenza del gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall’art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006.

7. Messa in esercizio e messa a regime

In ottemperanza all’art. 269, comma 6 del D.Lgs. n. 152/2006, il gestore deve comunicare a mezzo posta certificata (PEC) all’Autorità Competente (Arpa SAC), all’Autorità Competente per il Controllo (Arpa APA) e al Comune nel cui territorio è insediato lo stabilimento, quanto segue:

Arpa - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel +39 051 5281586 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

- per il punto di emissione E1 la data di messa in esercizio dell'impianto/attività con almeno 15 giorni di anticipo;
- i dati relativi alle analisi di messa a regime dell'emissione E1, ovvero i risultati dei monitoraggi che attestano il rispetto dei valori limite, effettuati possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose. La trasmissione di tali analisi deve avvenire, di norma, entro i 60 giorni successivi alla data di messa a regime.

Le analisi di messa a regime dovranno essere effettuate in un periodo continuativo di funzionamento pari a 10 giorni e un numero di campionamenti pari a 3, distribuiti su tale periodo per quanto possibile in modo omogeneo.

Tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime (periodo ammesso per prove, collaudi, tarature, messe a punto produttive) non possono di norma intercorrere più di 60 giorni.

Qualora non sia possibile il rispetto delle date di messa in esercizio già comunicate o il rispetto dell'intervallo temporale massimo stabilito tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime degli impianti indicati in autorizzazione, il gestore è tenuto a informare con congruo anticipo l'Autorità Competente (Arpae SAC), specificando dettagliatamente i motivi che non consentono il rispetto dei termini citati ed indicando le nuove date. Decorsi 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione, senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dell'Autorità Competente, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi automaticamente prorogati alle date indicate nella comunicazione del gestore.

Qualora in fase di analisi di messa a regime si rilevi che, pur nel rispetto del valore di portata massimo imposto in autorizzazione, il valore assoluto della differenza tra la portata autorizzata e quella misurata sia superiore al 35% del valore autorizzato, il Gestore deve inviare i risultati dei rilievi corredati di una relazione che descriva le misure che intende adottare ai fini dell'allineamento ai valori di Portata autorizzati ed eseguire nuovi rilievi nelle condizioni di esercizio più gravose. In alternativa, deve inviare una relazione a dimostrazione che gli impianti di aspirazione siano comunque correttamente dimensionati per l'attività per cui sono stati installati in termini di efficienza di captazione ed estrazione dei flussi d'aria inquinata sviluppati dal processo. Resta fermo l'obbligo da parte del gestore di attivare le procedure per la modifica dell'autorizzazione in vigore, qualora necessario

8. Controlli e monitoraggio delle emissioni di competenza del gestore

Le informazioni relative agli autocontrolli effettuati dal Gestore sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) dovranno essere annotati su apposito registro dei controlli discontinui con pagine numerate e bollate da ARPAE APA, firmate dal gestore o dal responsabile dell'impianto e mantenuti, unitamente ai certificati analitici, a disposizione dell'Autorità di Controllo per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.

E' facoltà dell'azienda la gestione informatizzata dei dati con obbligo, con cadenza annuale, della stampa dei relativi risultati di analisi su supporto cartaceo, senza alcun obbligo di vidimazione degli stessi. La ditta è comunque tenuta a fornire copia cartacea del registro su richiesta degli enti di controllo.

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel +39 051 5281586 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività prolungato, che preclude il rispetto della periodicità del controllo e monitoraggio di competenza del gestore, oppure in caso di interruzione temporanea, parziale o totale dell'attività, con conseguente disattivazione di una o più emissioni autorizzate, il gestore di stabilimento dovrà comunicare, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA) l'interruzione di funzionamento degli impianti produttivi a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte; la data di fermata deve inoltre essere annotata nel Registro degli autocontrolli. Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa ditta di rispettare i limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni sopra richiamate.

Nel caso in cui il gestore di stabilimento intenda riattivare le emissioni, dovrà:

- a) dare preventiva comunicazione, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA) della data di rimessa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni attivate;
- b) rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni riattivate;
- c) nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi periodici e, dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo maggiore della periodicità prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro trenta giorni dalla data di riattivazione.

9. Prescrizioni relative a guasti e anomalie

In conformità all'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare almeno una delle seguenti azioni:

1. l'attivazione di un eventuale depuratore di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa a un depuratore;
2. la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, da accertarsi attraverso il controllo analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;

3. la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il Gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento.

Il Gestore deve comunque sospendere nel più breve tempo possibile l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di varie sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana o un peggioramento della qualità dell'aria a livello locale.

Le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione e/o registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA), entro le tempistiche previste dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento.

Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere registrata e documentabile su supporto cartaceo o informatico, e conservate a disposizione dell'Autorità di Controllo (Arpae APA), per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:

- Documentazione Tecnica Emissioni allegata all'istanza di AUA (agli atti di ARPAE in data 28/12/2022 al PG/2022/212483).

Pratica Sinadoc 3413/2023

Documento redatto in data 26/06/2023

Autorizzazione Unica Ambientale

G.D. S.p.A. - impianto GD8

Fabbricazione di macchine automatiche per la dosatura, la confezione e l'imballaggio

Comune di Anzola dell'Emilia (BO), via Caduti di Sabbiuno n. 14

ALLEGATO B

Matrice impatto acustico di cui all'art. 8 comma 4 o comma 6 della Legge 447/1995 e ss.mm.ii.

Esiti della valutazione

- Vista la Valutazione Previsionale di Impatto Acustico presentata dalla società G.D. S.p.A. ai sensi della L. 447/1995, che attesta il rispetto dei limiti della vigente zonizzazione acustica del Comune di Anzola dell'Emilia (Delibera del Consiglio Comunale n. 41 del 16/04/2009) per l'attività di fabbricazione di macchine automatiche per la dosatura, la confezione e l'imballaggio.
- Visto il parere acustico favorevole di ARPAE-APAM - Servizio Territoriale di Bologna Distretto Urbano-Montagna PG/2023/60958 del 06/04/2023.
- Visto il parere acustico favorevole del Comune di Anzola dell'Emilia Prot. n. 8315/2023 del 06/04/2023, pervenuto agli atti di ARPAE-AACM in data 07/04/2023 al PG/2023/6217, senza fissare prescrizioni in quanto le valutazioni e le misurazioni fatte mostrano il rispetto dei limiti stabiliti dalla zonizzazione acustica vigente.

Tali pareri sono riportati nelle pagine successive come parti integranti del presente Allegato B al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

Prescrizioni

1. La società Titolare dell'impianto, in caso di variazione della situazione vigente al rilascio dell'AUA, dovrà provvedere agli obblighi normativi ai sensi della L. 447/1995 e ss.mm.ii. e/o la relativa comunicazione nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4 del D.P.R. 227/2011 in materia di semplificazione amministrativa per la matrice di impatto acustico.
2. Gli adempimenti prescritti al precedente punto 1 dovranno comunque essere assolti in sede di richiesta di rinnovo dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:

- Elaborato “Valutazione Previsionale di Impatto Acustico” n. 03-2023/012-23 sottoscritto ai sensi della L. 447/1995 e ss.mm.ii. in data 14 Febbraio 2023 dai sig.ri Giorgia Anselmi e Davide Lanzoni, in qualità di tecnici competenti in acustica iscritti all’Albo, incaricati dalla società G.D. S.p.A. relativamente all'impianto in oggetto (agli atti di ARPAE in data 17/02/2023 al PG/2023/31918).

Pratica Sinadoc 3413/2023

Documento redatto in data 26/06/2023



Comune di Anzola dell'Emilia

Area Tecnica

Via Grimandi 1
40011 Anzola dell'Emilia (BO)
Tel. 051 6502111
Fax 051 731598
www.comune.anzoladellemlia.bo.it
comune.anzoladellemlia@cert.provincia.bo.it
cod. amm. ANZOLAEM

Spettabile

ARPAE - Bologna

Struttura Autorizzazioni e Concessioni

Pec: aoobo@cert.arpa.emr.it

Trasmissione a mezzo P.E.C.
Pratica n. AUA – VIA CADUTI DI SABBIUNO 14
protocollo numero : 2023/0008315
data: 06/04/2023

Oggetto: *PARERE AL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE RELATIVAMENTE ALLE MATRICI: IMPATTO ACUSTICO Legge Quadro n. 447/95 – DGR 673 del 16/04/2004 D.Lgs. 152/2006 – D.P.R. 59/2013 e successive modificazioni ed integrazioni.*

IL DIRETTORE DELL'AREA TECNICA URBANISTICA, EDILIZIA ED ATTIVITA' PRODUTTIVE

Vista la richiesta di parere pervenuta da ARPAE al Comune di Anzola dell'Emilia in data 02.03.2023 al prot. 5118, relativa alla domanda di autorizzazione unica ambientale per l'impianto della società G.D. S.p.a. presentata al SUAP in data 23/12/2022 al prot. n.2022/31101 ed alla successiva nota del SUAP di trasmissione della relativa documentazione prot. n.2022/31245 del 27/12/2022;

Con riferimento al parere espresso da parte di ARPAE-APAM-Servizio Territorio di Bologna Urbano-Montagna in data 06/04/2023 con prot. 0008229/2023 Anzola dell'Emilia in data 02.03.2023 al prot. 5118, relativa alla domanda di autorizzazione unica ambientale per l'impianto della società G.D. S.p.a. presentata al SUAP in data 23/12/2022 al prot. n.2022/31101 ed alla successiva nota del SUAP di trasmissione della relativa documentazione prot. n.2022/31245 del 27/12/2022 si riscontra quanto segue:

Si ritiene che sussistano le condizioni di compatibilità delle sorgenti acustiche descritte nella documentazione progettuale;

Per quanto sopra riportato,

Vista la Legge 447/95;
Visto D.P.C.M. 14 NOVEMBRE 1997
Visto il DGR n. 673/2004;
Visto il D.Lgs. 152/2006;
Visto il D.P.R. n. 59/2013;
Visto l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000;



**ESPRIME
PARERE FAVOREVOLE**

Il presente parere favorevole è rilasciato fatti salvi i diritti di terzi e non esonera gli interessati dal rispetto, sotto la propria completa responsabilità, di ogni norma di legge o regolamento vigente in materia.

Il Direttore dell'Area Tecnica
Urbanistica, Edilizia ed Attività Produttive
Ing. Cosimo Scotese

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005)



SINADOC n. 3413/2023

rif. Pratica numero 3-9/2022 SN

Comune di Anzola dell'Emilia

Area Tecnica

comune.anzoladellemilia@cert.provincia.bo.it

Comune di Anzola dell'Emilia

Servizio Ambiente

Comune di Anzola dell'Emilia

Servizio Urbanistica

Arpae SAC

Unità AUA ed acque reflue

c.a. dott. Elisabetta Grazioso

Oggetto: Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale - AUA - Ditta GD S.p.A. via Battindarno 91 Bologna, relativa allo stabilimento GD8, Anzola dell'Emilia. Valutazione documento "Valutazione Previsionale di Impatto Acustico" n°03-2023/012-23 redatto nel mese di febbraio 2023.<

1. premessa

Nel documento viene effettuata una valutazione previsionale dell'impatto acustico generato dallo stabilimento denominato GD8.

Nello stabilimento vengono effettuate attività di montaggio e collaudo di linee di confezionamento. Per lo svolgimento dell'attività vengono impiegati utensili manuali, elettrici e pneumatici.

2. inquadramento acustico

L'area interessata dalla presenza del nuovo impianto è stata assegnata dal piano di classificazione acustica approvato nel 2009, alla classe V.

3. sorgenti sonore da installare

- impianto depolveratore ed aspiratore con Lp a 4 metri 64,6 dB(A);
- pompe di aspirazione con Lp a 3 metri 60 dB(A).

I valori sono stati ottenuti da uno stabilimento adiacente (GD10).

4. ricettori

Sono stati individuati i seguenti ricettori:

codice ricettore	tipologia	classe	distanza da sorgente
R1	insediamento commerciale/industriale	V	> 50 metri
R2	insediamento commerciale/industriale	V	> 50 metri
R3	insediamento commerciale/industriale	V	> 50 metri
R4	insediamento commerciale/industriale	V	> 150 metri

5. rilievi

Sono stati eseguiti rilievi fonometrici finalizzati a caratterizzare il livello residuo ante-operam. Sono

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po, 5 | 40139 Bologna | tel 051 6223811 | dir@arpae.it | www.arpae.it | P.IVA e C.F. 04290860370

Sezione di Bologna | Via Francesco Rocchi, 19 | 40138 Bologna | tel 051 396211 | Fax 051/342642 | urpbo@arpae.it

PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Servizio Territoriale - Distretto Urbano | Via Francesco Rocchi, 19 | Bologna tel 051 396211 Fax 051 396216



state in particolare effettuate n°2 misure spot finalizzate a stimare il contributo energetico dovuto a infrastrutture stradali e ferroviarie nonché n°3 misure fonometriche effettuate per caratterizzare il contributo di sorgenti sonore esterne puntuali delle quali una a servizio dello stabilimento GD8.i

punto misura	tipologia	ubicazione	Leq dB(A)
P1	residuo	confine Nord	59,2
P2	residuo	confine Sud	49,6
P3	ambientale	confine Ovest accesso carrabile	50,7
P4	ambientale	confine Ovest (in prossimità di torri evaporative)	67,4
P5	ambientale	confine Nord (in prossimità di camino ditta CHIA-MO)	60,0

6. valutazione limiti di immissione

La valutazione previsionale è stata effettuata con il supporto di un modello numerico e l'utilizzo di algoritmi della norma iso 9613-2 per la simulazione di sorgenti puntuali e lo standard NMPB Route per le infrastrutture viarie. La taratura effettuata sulla base delle misure fonometriche, ha dato uno scarto max di 1,6 dB(A).

ricettore	livello immissione assoluto	livello immissione differenziale
R1	47,6	0,1
R2	53,9	0,0
R3	46,0	0,0
R4	48,8	0,0

7. giudizio

Si ritiene che l'inserimento delle sorgenti di progetto siano acusticamente compatibili nel contesto descritto nel documento progettuale, e si esprime di conseguenza parere favorevole.

L'istruttoria tecnica è stata eseguita da Roberto.Riberti.

*Il Responsabile del Distretto Urbano
 (Dott.ssa Paola Silingardi)*

Documento firmato digitalmente secondo le norme vigenti (D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i.; D.P.C.M. 30 marzo 2009) dal Dirigente di riferimento.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.